



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 636/2026

TIZIANO MASINI

CC – 26/03/2026

FRANCESCO CANANZI

R.G.N. 2133/2026

MATILDE BRANCACCIO

CARLO RENOLDI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 3/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [REDACTED] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma del 6 febbraio 2023 con cui era stata rigettata la richiesta di riconoscimento dei rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU formulata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., relativamente al periodo dal 2 dicembre 2019 al 15 giugno 2020; e aveva, altresì, dichiarato inammissibili le ulteriori e successive istanze proposte dal detenuto.

1.1. Con sentenza n. 34150 in data 31 maggio 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l'ordinanza del Tribunale rilevando l'omessa motivazione in ordine all'effettivo ingombro determinato dai mobili fissi a parete rispetto allo spazio utile per il detenuto nel periodo detentivo oggetto di reclamo. Con riferimento alle doglianze esposte negli altri motivi, come quelle relative alla tardività della memoria depositata il 13 gennaio 2023, alla limitatezza della permanenza all'aria durante la detenzione nella Casa circondariale di Velletri e alla richiesta di effettuare una perizia, la sentenza rescindente ne rilevò il carattere generico, condividendo la conclusione del Tribunale secondo cui, in materia di impugnazioni, la facoltà di presentare motivi nuovi è subordinata alla riferibilità degli stessi alle censure oggetto dei motivi principali.

1.2. Con ordinanza in data 3 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [REDACTED] Secondo il Collegio, per quasi tutto il periodo dal 25 marzo 2019 al 9 giugno 2020 [REDACTED] era stato ristretto nella Casa circondariale di Rebibbia N.C., in una cella singola, corrispondente alla stanza n. [REDACTED] del reparto [REDACTED] la cui superficie era pari a 8 mq, dotata di una finestra. Inoltre, nella stanza erano presenti: un armadietto lungo 50 cm x 104h, con profondità di 35 cm, fisso al muro (all'altezza da terra di 40 cm), 5 armadietti piccoli (50 cm x 52 h, prof. cm 35) fissi al muro all'altezza da terra di cm 150, un tavolo (80 cm x 50 h 78) o uno scrittoio ancorato al muro (m 100 x 50), nonché uno sgabello (34 cm x 34 x 48 h) e un letto (88 cm x 203); un termosifone (70 cm x 28 prof. 20). Su tali premesse, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non sussistessero gli estremi della detenzione inumana e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU, dal momento che lo spazio minimo disponibile per il detenuto, al netto del mobilio amovibile, non era inferiore a 5.07 mq. e che, dunque, non era stato superato il limite dei 3 mq *pro capite* stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED],



deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen. La richiesta avrebbe riguardato i periodi di carcerazione presso gli istituti penitenziari di Viterbo, Velletri, Rebibbia dal 15 gennaio 2016 al 26 gennaio 2022 e non il solo periodo dal 2 dicembre 2019 al 15 giugno 2020, essendo stata la domanda iniziale comunque ampliata e meglio precisata. E ciò sarebbe confermato dall'istruttoria svolta, nel giudizio il rinvio, in vista dell'udienza del 3 ottobre 2025. Inoltre, le persone detenute nella Casa circondariale di Rebibbia N.C. insieme a [REDACTED] sarebbero state 5, per un totale di 6 detenuti, con uno spazio a disposizione al lordo di 3,66 cm per ciascuno. Il Tribunale di sorveglianza non ne avrebbe tenuto conto, avendo limitato l'esame all'unico periodo in cui [REDACTED] era in cella singola.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato espletamento della perizia richiesta al Magistrato di sorveglianza per l'accertamento dello spazio minimo calpestabile.

3. In data 25 febbraio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente giova rilevare che in data 4 marzo 2026 la difesa di [REDACTED] aveva formulato richiesta di trattazione in forma orale del presente procedimento. Tale richiesta, tuttavia, era inammissibile alla luce di quanto stabilito dall'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. che stabilisce la trattazione in forma scritta per i ricorsi avverso le ordinanze emesse all'esito del procedimento disciplinato dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Con il primo motivo, il ricorso lamenta che non sarebbe stata considerata la parte della domanda risarcitoria riguardante il periodo di detenzione sofferto tra il 15 gennaio 2016 e il 26 gennaio 2022 negli istituti penitenziari di Viterbo, Velletri e Rebibbia, contestandosi che l'originaria richiesta si riferisse soltanto al periodo esaminato dal provvedimento impugnato compreso tra il 2 dicembre 2019 e il 15 giugno 2020.



Osserva, sul punto, il Collegio che, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., il perimetro del giudizio rescissorio è definito dalla pronuncia rescindente, la quale, nel caso qui in rilievo, ha delimitato l'analisi al periodo di detenzione compreso tra il 2 dicembre 2019 e il 15 giugno 2020 ritenendo gli altri motivi generici o, comunque, non deducibili, essendosi al cospetto di censure articolate con i motivi nuovi che non erano riferibili alle doglianze dedotte con i motivi principali.

Su tali premesse, il Tribunale ha offerto una adeguata risposta alle doglianze difensiva, compiendo un calcolo puntuale dello spazio minimo fruibile dal detenuto, computato al netto del mobilio amovibile della camera detentiva in misura pari a circa cinque mq all'interno di una cella singola. Al riguardo, la circostanza che, durante il periodo considerato, [REDACTED] fosse stato ristretto non in cella singola, ma con altri detenuti, è rimasta del tutto indimostrata, non essendo stata formulata la relativa deduzione in maniera autosufficiente.

4. Quanto, infine, al secondo motivo, con cui il ricorso lamenta la mancata nomina di un perito per accertare la concreta situazione degli spazi detentivi, la relativa questione è stata prospettata con modalità del tutto esplorative e generiche; e, in ogni caso, anche con riferimento a tale questione deve rilevarsi che già la pronuncia rescindente ne aveva rilevato il carattere generico, sicché il relativo scrutinio era, comunque, precluso in sede di rinvio.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che deve essere fissata, equitativamente, in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/03/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

